

# Messaggio

numero

**8217**

data

21 dicembre 2022

competenza

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

## Rapporto sulle mozioni del 19 settembre 2022 presentate da Ivo Durisch:

- **MO 1674 “Aumento degli importi massimi degli assegni familiari integrativi di complemento”**
- **MO 1675 “Adeguamento delle soglie Laps al rincaro subito dai redditi bassi e medi bassi (stima +7%)”**
- **MO 1678 “Adeguamento al carovita dei forfait globali dell’assistenza”**
- **MO 1679 “Aumento della percentuale di partecipazione ai premi”**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo le nostre considerazioni in merito alle mozioni in oggetto, con le quali si chiede al Consiglio di Stato di adeguare al carovita le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps, gli importi massimi erogabili a titolo di assegno familiare integrativo e i forfait delle prestazioni assistenziali, così come l’aumento del coefficiente cantonale di finanziamento della riduzione dei premi di cassa malati.

### I. PREMESSA

Il sistema di sicurezza sociale in Svizzera risulta molto articolato e complesso; nella nostra struttura federalista le prestazioni cantonali sono complementari a quelle federali e gli adeguamenti devono quindi essere coordinati. A livello cantonale, a partire dal 2000, è in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), proprio allo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.

Nelle scorse settimane il Consiglio federale ha deciso che dal 2023 gli importi delle rendite AVS saranno adeguati all’evoluzione dei prezzi e dei salari con una percentuale del 2.5%<sup>1</sup> e di conseguenza anche i limiti di fabbisogno delle prestazioni complementari all’AVS/AI. Per i beneficiari di prestazioni complementari (PC), sulla base di alcune posizioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo («abitazione ed energia»), saranno

---

<sup>1</sup> L’aumento calcolato per il preventivo del Cantone è pari al 2.5%. Si osserva che il Parlamento federale ha deciso per un rincaro totale di oltre il 3%. L’entità di quest’ultimo sarà confermata dal Consiglio federale ai Cantoni durante la primavera 2023.

inoltre adeguati al rincaro anche gli importi massimi per le pigioni, con un aumento del 7.1%.

Prima di entrare in materia, si evidenzia che il Consiglio di Stato ha la facoltà di decidere se e in che misura adeguare le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps (art. 10 cpv. 2 Laps) e gli importi massimi erogabili a titolo di assegno familiare integrativo (AFI), come definito dall'art. 49 cpv. 3 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf). Si ricorda che le due normative citate erano state introdotte dal 1° gennaio 2017 con il M7184 del 20 aprile 2016 sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali (cfr. cap. 5.1.5. p. 26, par. 2), affinché il Consiglio di Stato potesse “disporre di un maggior margine di manovra in termini finanziari”.

Gli importi massimali della spesa dell'alloggio sono invece regolati dalla Laps (art. 9), che vincola le prestazioni cantonali a quanto previsto dalla legislazione in ambito di PC.

Le soglie d'intervento per le prestazioni assistenziali sono invece stabilite annualmente (tramite direttiva) dal Dipartimento della socialità e della sanità, come definito dall'art. 48 cpv 2 lett. a della Legge sull'assistenza sociale (Las).

## **II. MOZIONE 1675 “ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE LAPS AL RINCARO SUBITO DAI REDDITI BASSI E MEDI BASSI (STIMA +7%)”**

Preso atto che il 12 ottobre 2022 il Consiglio federale ha deciso di aumentare del 2.5% l'importo della rendita minima ordinaria di vecchiaia dell'AVS<sup>2</sup> e quindi anche dei limiti di fabbisogno delle PC all'AVS/AI<sup>3</sup> e considerato che fino al 31 dicembre 2016 le soglie Laps erano automaticamente adeguate contestualmente (cioè nello stesso momento e con la medesima percentuale<sup>4</sup>) alla modifica dei limiti di fabbisogno delle PC disposta a livello federale, analogamente agli anni 2021 e 2022, il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare della medesima percentuale anche le soglie valide per le prestazioni armonizzate Laps. In questo modo chi beneficia di indennità straordinarie di disoccupazione (ISD), dell'assegno familiare integrativo e dell'assegno di prima infanzia (API) potrà beneficiare di un rincaro delle prestazioni.

Il Consiglio di Stato ha già quindi approvato il Decreto esecutivo<sup>5</sup> concernente le soglie d'intervento Laps, valido per due anni analogamente alle succitate prestazioni federali.

Gli importi delle soglie Laps proposti per il 2023 e 2024 sono dettagliati nella tabella che segue; per confronto vengono indicate anche le soglie degli anni precedenti.

---

<sup>2</sup> RS 831.108.

<sup>3</sup> RS 831.304.

<sup>4</sup> Art. 10 cpv. 3 Laps in vigore pro tempore; cfr. M5974 del 9 ottobre 2007.

<sup>5</sup> Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 870.130.

Membro dell'Unità di riferimento (UR)	Soglie annue	Soglie annue	Soglie annue
	2019 / 2020 (CHF)	2021 / 2022 (CHF)	2023 / 2024 (CHF)
Titolare del diritto	17'598	17'739	18'182
Prima persona supplementare	8'668	8'737	8'955
Seconda persona supplementare	6'460	6'512	6'675
Terza persona supplementare	4'940	4'980	5'105
Quarta e ogni ulteriore persona supplementare	4'923	4'962	5'086

La mozione, oltre all'adeguamento delle soglie Laps, chiede che vengano riviste le spese accessorie che definiscono, assieme alla pigione stessa, la spesa complessiva computata nel calcolo della prestazione.

Nel Regolamento della Laps (art. 5) la spesa dell'alloggio è definita come la somma tra la pigione netta – o, per i proprietari, il valore locativo – e le spese accessorie.

Le spese accessorie vengono riconosciute in modo forfetario, aggiungendo il 15% alla pigione netta, e sono destinate a coprire l'importo mensile definito dal contratto locativo quale acconto e l'eventuale conguaglio annuale. In deroga alla Laps, nel caso dell'assistenza sociale le spese accessorie computate sono invece quelle effettive.

La spesa per l'alloggio viene riconosciuta fino a un massimale definito a dipendenza del numero di membri dell'unità di riferimento (UR)<sup>6</sup> e della regione di appartenenza del Comune di domicilio. Gli importi massimali della spesa per l'alloggio delle persone beneficiarie di prestazioni Laps fanno in questo caso riferimento direttamente alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (art. 9 Laps) per quanto riguarda gli importi riconosciuti per le UR composte da uno e due componenti. Per le UR di tre o più componenti la Laps prevede invece che tali limiti vengano maggiorati del 20% rispetto a quanto previsto dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) per i coniugi.

A seguito degli importanti aumenti legati al costo dell'energia, tali limiti verranno adeguati al rincaro del 7.1% come deciso dal Consiglio federale per le prestazioni complementari all'AVS/AI.

Gli importi massimali annui riconosciuti quali spesa per l'alloggio a partire da gennaio 2023 sono dettagliati nella tabella che segue; per confronto vengono indicati anche i massimali degli anni precedenti.

<sup>6</sup> In caso di convivenza con una o più persone che non fanno parte dell'unità di riferimento, gli importi di cui all'art. 9 cpv. 1 Laps sono applicati in considerazione del numero di persone che occupano l'appartamento o l'abitazione e la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell'unità di riferimento.

Regione	Economia domestica di 1 persona (CHF)		Economia domestica di 2 persone (CHF)		Economia domestica di 3 o più persone (CHF)	
	2021/2022	2023	2021/2022	2023	2021/2022	2023
Regione 2 (urbana)	15'900	17'040	18'900	20'040	22'680	24'048
Regione 3 (periferica)	14'520	15'540	17'520	18'540	21'024	22'248

Questo adeguamento interesserà tutti beneficiari di prestazioni Laps, compresi quindi i beneficiari di assistenza sociale.

Considerato l'adeguamento al rincaro di questi massimali, il Consiglio di Stato non ritiene necessario un adeguamento supplementare anche delle spese accessorie come proposto con la mozione.

### III. MOZIONE 1674 “AUMENTO DEGLI IMPORTI MASSIMI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI INTEGRATIVI DI COMPLEMENTO”

Allo scopo di evitare un trasferimento di costi sulle prestazioni assistenziali e di consentire che l'adeguamento delle soglie Laps vada a favore anche chi beneficia solo di AFI che raggiungono il massimale annuo, il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare gli importi massimi erogabili a titolo di AFI, riprendendo la medesima percentuale di adeguamento delle soglie Laps.

Gli importi massimi di AFI proposti per il 2023 e 2024 sono dettagliati nella tabella che segue; per confronto vengono indicati anche gli importi degli anni precedenti.

Numero di figli	Massimale annuo per figlio 2019 e 2020 (CHF)	Massimale annuo per figlio 2021 e 2022 (CHF)	Massimale annuo per figlio 2023 e 2024 (CHF)
Primo e secondo figlio	9'232	9'306	9'539
Terzo e quarto figlio	6'155	6'204	6'359
Ogni ulteriore figlio	3'077	3'102	3'180

Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha approvato il Decreto esecutivo<sup>7</sup> concernente l'importo massimale AFI, valido per due anni analogamente alle soglie d'intervento Laps, non ritenendo necessario un adeguamento supplementare come proposto nella mozione.

### IV. MOZIONE 1678 “ADEGUAMENTO AL CAROVITA DEI FORFAIT GLOBALI DELL'ASSISTENZA”

Il Canton Ticino segue di regola le raccomandazioni che emana la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS). Nello specifico le linee guida stabiliscono

<sup>7</sup> Raccolta delle leggi del Cantone Ticino 856.130

che l'adeguamento al rincaro del forfait venga effettuato nella medesima misura percentuale applicata alle prestazioni complementari all'AVS/AI, al più tardi un anno dopo. Proprio nelle scorse settimane è stato confermato ai Cantoni e ai Comuni l'adeguamento al rincaro del 2.5% dei forfait di mantenimento, auspicando inoltre – in considerazione del fatto che il rincaro è già chiaramente percepibile dall'estate 2022 – che l'adeguamento venga introdotto già a partire dal 1° gennaio 2023.

Analogamente a quanto stabilito per le soglie d'intervento Laps e gli importi massimi AFI, seguendo quanto raccomandato dalla CSIAS, è stato deciso di adeguare anche i forfait di mantenimento dell'assistenza al rincaro del 2.5%.

Nelle prossime settimane nell'ambito dell'aggiornamento annuale delle "Direttive dipartimentali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per l'anno 2023" verranno pubblicati i nuovi importi stabiliti.

Gli importi ipotizzati per il 2023, conformemente all'art. 19 Las e in allineamento alle linee direttive della CSIAS, sono dettagliati come segue; per chiarezza sono indicate anche le soglie degli anni precedenti.

<b>Persone dell'UR</b>	<b>Forfait globale mensile mantenimento 2019 (CHF)</b>	<b>Forfait globale mensile mantenimento 2020 (CHF)</b>	<b>Forfait globale mensile mantenimento 2021 e 2022 (CHF)</b>	<b>Forfait globale mensile mantenimento 2023 (CHF)</b>
1 persona	995	997	1'006	1'031
2 persone	1'523	1'525	1'539	1'577
3 persone	1'851	1'854	1'871	1'918
4 persone	2'129	2'134	2'153	2'206
5 persone	2'407	2'413	2'435	2'495
Per ogni persona supplementare	202	202	204	209

È comunque importante sottolineare come i Cantoni abbiano la facoltà di scegliere se adeguarsi alle raccomandazioni CSIAS. Il monitoraggio pubblicato annualmente mostra come le realtà cantonali siano molto diverse tra loro; il Canton Berna per esempio non adegua il proprio forfait dal 2011<sup>8</sup>.

Considerato come l'adeguamento al rincaro sia in linea con le raccomandazioni della CSIAS, il Consiglio di Stato non ritiene necessario un adeguamento supplementare come proposto con la mozione.

<sup>8</sup> È inoltre importante ricordare che l'aiuto sociale in alcuni Cantoni, in particolare nell'area germanofona, è di competenza comunale. Di conseguenza le differenze tra Cantoni nella gestione della prestazione sono molto eterogenee.

## V. MOZIONE 1679 “AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AI PREMI”

Con la mozione si chiede di aumentare la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (RIPAM) tramite l'aumento del coefficiente cantonale di finanziamento (CCF), che definisce la generosità del sistema in termini di importo di sussidio con lo scopo di contenere l'aggravio dovuto all'aumento dei premi di cassa malati.

A questo proposito si ricorda che l'attuale modello considera automaticamente l'aumento dei premi di cassa malati attraverso il premio medio di riferimento (PMR), un parametro “dinamico” nella RIPAM. In altri termini il sussidio cresce in funzione dell'evoluzione dei premi, permettendo così il contenimento della spesa a carico dei beneficiari di RIPAM a fronte di un maggior contributo del Cantone. Si evidenzia che l'adeguamento dei PMR comporterà rispetto a quest'anno un aumento del contributo alla RIPAM ordinaria di circa 15 milioni di franchi, a cui deve essere aggiunto quello per la RIPAM destinata ai beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI di circa 14 milioni di franchi. Il marcato incremento dei PMR permetterà inoltre a circa 1100 cittadine e cittadini di rientrare nella cerchia di chi beneficia di RIPAM: si tratta in questo caso di persone che oggi sono escluse dal diritto perché hanno un reddito disponibile di poco superiore al reddito disponibile massimo (RDM), oltre il quale non è più dato il diritto alla prestazione.

Con la recente discussione parlamentare dell'iniziativa generica “Limitiamo i premi per il ceto medio e rendiamo accessibile l'aiuto agli aventi diritto!” (IG 648), il Gran Consiglio ha inoltre approvato il rapporto di maggioranza con il quale si proponeva di respingere tale iniziativa e di mantenere “la situazione normativa e di prassi attualmente in vigore”. Tra i temi in discussione c'era anche l'aumento del CCF proposto con il rapporto di minoranza.

Si ricorda infine che nell'ambito della riforma sociale entrata in vigore nel 2021, il CCF è già stato aumentato portandolo dal 73.5% all'attuale 76.5%.

Preso atto delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare le soglie Laps a partire dal 2023, con una ripercussione sul RDM per la RIPAM a partire dall'anno 2024. Quest'ultimo adeguamento comporterà un aumento di circa 1'200 persone beneficiarie e un aumento dei sussidi di circa 4.4 milioni di franchi. Il Consiglio di Stato, quindi, rinuncia a proporre un ulteriore adeguamento del CCF per il prossimo anno, come richiesto dalla mozione.

Per la RIPAM, l'anno di riferimento delle soglie Laps è ad ogni modo quello precedente all'anno per il quale il diritto a detta prestazione deve essere determinato (art. 18 del Regolamento LCAMal).

Nella tabella seguente vengono mostrati i RDM per tipologia di UR dal 2018 al 2024.

Messaggio n. 8217 del 21 dicembre 2022

Tipologia UR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persona sola (PS)	27'906	31'394	31'676	33'436	33'704	33'704	34'546
Coppia senza figli	41'651	46'858	47'279	49'905	50'304	50'304	51'560
PS + 1 figlio	70'286	70'286	70'918	73'545	74'133	74'133	75'984
PS + 2 figli	85'950	85'950	86'724	89'997	90'717	90'717	92'983
PS + 3 figli	97'058	97'058	97'932	101'698	102'514	102'514	105'076
PS + 4 figli	107'633	107'633	108'602	112'861	113'765	113'765	116'608
PS + 5 figli	117'720	117'720	118'780	123'531	124'519	124'519	127'631
Coppia + 1 figlio	87'572	87'572	88'360	91'633	92'366	92'366	94'674
Coppia + 2 figli	98'925	98'925	99'815	103'582	104'412	104'412	107'022
Coppia + 3 figli	109'743	109'743	110'731	114'990	115'911	115'911	118'808
Coppia + 4 figli	120'074	120'074	121'156	125'907	126'914	126'914	130'086
Coppia + 5 figli	129'918	129'918	131'088	136'331	137'420	137'420	140'855

## VI. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Gli adeguamenti sopra citati comportano un impatto finanziario per le diverse prestazioni.

L'adeguamento degli importi massimali riconosciuti quali spesa per l'alloggio comporta un aumento complessivo della spesa per l'insieme delle prestazioni Laps (ISD, AFI, API e assistenza sociale) di circa 0.5 milioni di franchi.

L'aumento delle soglie Laps e dei massimali AFI implica una maggiore spesa di 0.75 milioni di franchi per l'AFI e di 0.15 milioni di franchi per l'API a partire dal 2023. L'effetto finanziario sulle indennità straordinarie di disoccupazione è invece trascurabile, dato il numero esiguo di persone beneficiarie.

Per l'assistenza sociale si prevede un aumento di spesa annua di 1.7 milioni di franchi, di cui 1.3 milioni di franchi a carico del Cantone e 0.4 milioni di franchi a carico dei Comuni, secondo l'attuale ripartizione dei costi (75% a carico del Cantone e 25% a carico dei Comuni).

Si segnala tuttavia che l'aumento di spesa per gli assegni familiari di complemento sarà compensato grazie alla disponibilità del relativo fondo di compensazione e non comporterà quindi un maggior costo a carico del Cantone rispetto a quanto già preventivato per il prossimo anno.

Per quanto riguarda l'assistenza sociale, considerando i dati dell'ultimo preconsuntivo 2022, che presentano un'importante minore spesa rispetto al preventivo, al momento attuale si prevede che il credito iscritto a preventivo 2023 sarà sufficiente a sopportare l'aumento indicato sopra e non si necessiti dunque di un credito aggiuntivo.

L'aumento del RDM comporterà invece una maggiore spesa a carico della RIPAM ordinaria di 4.4 milioni di franchi a partire dal 2024.

## VII. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato, richiamato quanto espresso nel presente messaggio, invita a respingere la proposta di un aumento del Coefficiente cantonale di finanziamento della RIPAM avanzata dalla mozione n. 1679 “Aumento della percentuale di partecipazione dei premi”.

Per quanto riguarda le altre mozioni oggetto del presente messaggio, reputando di avervi dato seguito, ritiene che possano considerarsi evase.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri